

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

509^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 7 DICEMBRE 1961

Presidenza del Vice Presidente TIBALDI

INDICE

CONGEDI	Pag. 23575	
DISEGNI DI LEGGE:		
Approvazione da parte di Commissione permanente	23591	
Presentazione	23575	
Presentazione e approvazione di procedura d'urgenza per i disegni di legge n. 1808 e n. 1809	23575	
Ritiro del disegno di legge n. 444	23575	
« Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, recante modificazioni della imposta di fabbricazione sui filati di fibre tessili » (1784) (Approvato dalla Camera dei deputati (Discussione e approvazione):		
PIOLA, relatore	23575	
RODA	23575	
TRABUCCHI, Ministro delle finanze	23578	
« Modificazioni alla legge 18 ottobre 1951, n. 1128, per una più equa ripartizione fra gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari della percentuale sui crediti recuperati dall'erario e dei diritti e delle trasferte degli atti a debito » (736), d'iniziativa del senatore Jodice; « Modificazioni alla legge 18 ottobre 1951, n. 1128, concernente l'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari » (781), d'iniziativa del senatore Arcudi; « Modifica del vigente ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari » (1372) (Seguito della discussione):		
* GONELLA, Ministro di grazia e giustizia	Pag. 23586	
	23590, 23591	
JODICE	23590	
MAGLIANO	23590	
MONNI, relatore	23580, 23591	
INTERPELLANZE:		
Annunzio	23591	
INTERROGAZIONI:		
Annunzio	23592	

N. B. — L'asterisco premesso al nome di un oratore indica che il discorso è stato rivisto d'ufficio.

Presidenza del Vice Presidente TIBALDI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,30).

Si dia lettura del processo verbale della seduta del 1° dicembre 1961.

BUSONI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il senatore Parri per giorni 1.

Non essendovi osservazioni, questo congedo si intende concesso.

Annuncio di ritiro di disegno di legge

PRESIDENTE. Comunico che il senatore Vergani, anche a nome degli altri firmatari, ha dichiarato di ritirare il seguente disegno di legge: « Elevazione del limite di età per la corresponsione degli assegni familiari ai lavoratori dell'agricoltura » (444).

Tale disegno di legge sarà pertanto cancellato dall'ordine del giorno.

Presentazione di disegno di legge

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge: « Autorizzazione alla ven-

dita, a trattativa privata, al Comune di Torino, del complesso immobiliare sito in Torino, alla via Montevideo n. 41, di proprietà dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, già sede dell'ex laboratorio del chinino di Stato » (1807)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro delle finanze della presentazione del predetto disegno di legge, che sarà stampato, distribuito ed assegnato alla Commissione competente.

Discussione ed approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, recante modificazioni della imposta di fabbricazione sui filati di fibre tessili » (1784)
(Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, recante modificazioni dell'imposta di fabbricazione sui filati di fibre tessili », già approvato dalla Camera dei deputati

Dichiaro aperta la discussione generale.

E' iscritto a parlare il senatore Roda. Ne ha facoltà.

R O D A. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, data la importanza della portata fiscale del provvedimento in oggetto, mi sembra doveroso spendere almeno alcune parole, se non altro per ribadire i suggerimenti già accolti dal Ministro, in sede di discussione alla Camera dei deputati del provvedimento medesimo.

Dico subito che noi socialisti ammettiamo, in linea di principio, la fondatezza del provvedimento, che tende a riportare, nel campo dell'imposizione sui filati, un equili-

brio oggi spezzato dalla tecnica attuale, l'equilibrio cioè fra la produttività delle macchine tessili, la misura dei canoni d'abbonamento e l'aliquota di imposta. Infatti, la legge che regola questa materia è del 1947, dal 1947 ad oggi l'evoluzione della tecnica della filatura ha fatto passi da gigante. Non altrettanto, come ripeto, si è evoluta l'imposizione fiscale, ed è questo il motivo per cui noi concordiamo col disegno di legge ora in esame.

Anzitutto però, e non per spirito polemico, vorrei che o il Ministro o il nostro diligente relatore, senatore Piola, chiarissero un'incongruenza. Dice infatti il relatore, nella sua relazione scritta, che con questo disegno di legge si sostituisce l'applicazione dell'imposta a peso a quella per fuso; si passa quindi dal vecchio procedimento al nuovo procedimento. Il ministro Trabucchi, invece, nel suo intervento del 22 novembre scorso alla Camera, ha detto esattamente il contrario; egli ha affermato infatti che con questo provvedimento si è passati dall'applicazione dell'imposta per fuso a quella dell'imposta a peso. Ora, quale delle due affermazioni è esatta? Si applica l'imposta a fuso o a peso?

Fatta questa richiesta di chiarimento, io proseguo nel mio dire, non già per presentare degli emendamenti, ma soprattutto perchè, avendo il ministro Trabucchi con opportuna tempestività detto ai colleghi della Camera — che avevano presentato degli emendamenti al disegno di legge — che gli studi per un miglioramento dei sistemi di applicazione verranno continuati, penso che sia opportuno richiamare ancora qui al Senato l'attenzione del Ministro sugli eventuali sviluppi di questo tipo di imposta onde ottenere, anche in Senato, l'assicurazione da parte del Ministro medesimo che, quando gli studi per un miglioramento nei sistemi applicativi dell'imposta saranno terminati, si si terrà conto delle modestissime osservazioni che io brevemente farò in questa sede

Le mie osservazioni sono essenzialmente due. Primo: il sistema del computo a fuso non tiene conto del titolo. E' noto che i filati a basso titolo pagano oggi come quelli ad alto titolo, ma è altrettanto noto che i filati

a basso titolo vengono usati per i tessuti che costano meno, mentre quelli ad alto titolo sono usati nei tessuti di un certo pregio. E' questa, pertanto, una stortura fondamentale in un sistema tributario moderno; sarebbe come voler far pagare la medesima tassa di circolazione ad una modesta automobile di cilindrata 500 e ad una lussuosissima Buick che costa milioni e milioni. Nè mi si venga a dire, come è stato detto alla Camera, che vi è un canone di abbonamento che si riferisce ai titoli medi dei filati; questa non è una risposta.

Non mi si venga a rispondere in questa maniera. Siccome ci sono dei titoli che hanno caratteristiche e prezzi differenti, noi ameremmo che negli studi che continueranno (così ha detto il Ministro Trabucchi), si tenesse conto anche della possibilità di almeno due tipi di imposizione, o per lo meno di due aliquote, quella per i filati a titolo basso e quella per i filati di un certo pregio.

La seconda osservazione riguarda il contatore; una stortura della legge. Con il nuovo provvedimento di legge ciò è facoltativo per gli industriali che evidentemente possono sopportare anche la spesa dell'impianto di un contatore per fuso (perchè il contatore viene applicato per ogni fuso) ma invece viene reso obbligatorio, col presente disegno di legge, solo per gli artigiani.

Per quale motivo l'artigiano, il quale evidentemente non ha le possibilità di una grande industria, è obbligato ad impiantare un contatore per ogni fuso, mentre l'industriale, che ha possibilità ben maggiori dell'artigiano di sostenere questa nuova spesa, ha invece solo la facoltà di impiantare il contatore? Ma cosa significa, facoltà? Significa che gli industriali che riterranno comodo, agli effetti fiscali, di impiantare il contatore, lo impianteranno; quelli invece che riterranno più comodo pagare l'abbonamento si guarderanno bene dall'impiantare il contatore!

E' evidentemente una incongruenza della legge che deve essere corretta, né mi si venga a dire, senatore Piola, che la maggior parte degli industriali ha già il contatore. Comunque, la questione degli artigiani e quindi del

contatore ha un rilievo che non era preminente per me: per me è preminente invece l'osservazione che, se ci deve essere una regolamentazione valida per tutti, la disciplina del contatore debba essere resa obbligatoria per tutti e non solo per gli artigiani.

Ho finito. Confido che l'onorevole Ministro, il quale forse mi avrà ascoltato, sia pure con solo metà orecchia, avrà la bontà di rispondere a questi miei interrogativi.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Presentazione di disegni di legge e approvazione di procedura di urgenza

FOLCHI, Ministro del turismo e dello spettacolo. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FOLCHI, Ministro del turismo e dello spettacolo. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

« Aumento dei contributi dello Stato a favore di enti e di iniziative turistiche » (1808);

« Norme modificative della legge 4 agosto 1955, n. 691, riguardante provvidenze per la attuazione di iniziative di interesse turistico ed alberghiero » (1809).

Chiedo che per tali disegni di legge sia adottata la procedura di urgenza.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro del turismo e dello spettacolo della presentazione dei predetti disegni di legge, che saranno stampati, distribuiti ed assegnati alla Commissione competente.

Il Senato dovrà pronunciarsi sulla richiesta della procedura d'urgenza. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la richiesta della procedura d'urgenza. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(E' approvata).

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del disegno di legge n. 1784. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

PIOLA, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, risponderò brevemente alle osservazioni fatte dal senatore Roda. Egli anzitutto ha rilevato che il Ministro avrebbe fatto una affermazione in contrasto con quella fatta dal relatore, ma probabilmente al senatore Roda è sfuggito che la dizione usata dal relatore, di forma diversa, è uguale nel contenuto a quella del Ministro ed entrambe dicono la stessa cosa. Il Ministro ha usato infatti questa formula: « si è perciò passati dall'applicazione dell'imposta per fuso alla applicazione di quella a peso ». Il relatore ha scritto: « si sostituisce l'applicazione dell'imposta a peso a quella per fuso. L'una e l'altra formula significano che si è passati dal fuso al peso. La contraddittorietà quindi non esiste.

Per quanto riguarda le altre osservazioni del senatore Roda, esse sono le medesime che sono state fatte alla Camera, prima, e alla nostra quinta Commissione, poi. In entrambe le sedi è stato risposto, a mio avviso, in maniera esauriente.

Il punto essenziale è quello relativo al contatore, che è obbligatorio per le ditte artigiane (articolo 7 del decreto legge), mentre per l'articolo 6 si stabilisce la facoltà dell'applicazione del contatore a tutti gli altri fabbricanti diversi dagli artigiani. Questo rilievo, dal punto di vista economico e pratico, non ha una grande consistenza. Innanzitutto sono gli stessi artigiani a desiderare il contatore, tanto più che esso elimina un mucchio di formalità. Il contatore è una comodità e la legge dà un anno di tempo per poterlo applicare. Sono gli stessi interessati, di cui più della metà ha già il contatore, a richiedere la applicazione di questo sistema per conteggiare la produzione; non vedo pertanto perchè si debba parlare di maggiore incidenza e severità nei confronti degli artigiani rispetto agli altri fabbricanti.

Del resto vi è una ragione pratica di altra natura. La ditta artigiana non lavora continuamente, ma a sbalzo, com'è noto. La sorveglianza in un'industria la cui attività si svolge in modo non continuativo sarebbe assolutamente impossibile, nel senso che le guardie di finanza, che per le imposte di fabbricazione svolgono un'attività veramente enorme, non potrebbero esercitare sorveglianza alcuna per deficienza di personale. Quindi, da un lato la comodità che lo stesso artigiano richiede, dall'altro la necessità di evitare che la sorveglianza si effettui inavvedutamente con deficienza di personale: queste le ragioni che consigliano la norma.

Per quanto riguarda l'osservazione in rapporto al titolo, forse al senatore Roda è sfuggito che la tabella della legge è progressiva rispetto all'altezza del titolo, ma giustamente non va oltre un determinato limite. Dobbiamo noi incrementare la produzione di tessuti grossolani o dobbiamo spingere alla produzione di tessuti più fini? Vi sono due ragioni per rispondere che è meglio incrementare la produzione dei tessuti più fini: la prima, che gli stessi consumatori tendono oggi ad acquistare tessuti di tale tipo; la seconda, che, se noi favorissimo, attraverso un diverso congegno dell'imposta di fabbricazione, la produzione dei tessuti grossolani, in maggiore quantità in confronto a quelli fini, noi non potremmo assolutamente competere con la concorrenza internazionale.

Queste due ragioni, sommandosi insieme, convincono, come hanno convinto la Commissione e gli stessi oppositori che avevano fatto questa osservazione, che il disegno di legge, per la tabella veramente equilibrata che contiene, debba ottenere l'approvazione del Senato e in questo senso il relatore conclude, lasciando al Ministro quelle altre osservazioni di natura tecnica che egli crederà di poter fare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro delle finanze.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze.* Il Ministro è lieto di potersi associare alle così chiare e precise osservazioni e a quant'altro detto dal relatore. Al senatore Roda

vorrei spiegare, nonostante sia già chiaro nella relazione, come è avvenuto questo strano procedimento, diciamo così amministrativo, che ha dato luogo alla presentazione del disegno di legge.

In realtà, attraverso il progresso della tecnica si era venuta a creare una situazione per cui l'imposta veniva pagata in misura minore di quel che poteva esser previsto, perchè facendosi correre i fusi molto più di quello che non corressero quando si erano stabiliti i primi contratti di abbonamento, ridotta poi l'imposta al chilogrammo, ne risultava che il produttore pagava un'imposta minore di quella che avrebbe dovuto essere l'imposta a suo tempo presa come base per la determinazione dei contratti di abbonamento.

Tutto ciò aveva un'importanza relativa dal punto di vista interno, ma ne aveva una notevole dal punto di vista internazionale, poichè finiva che, all'atto del rimborso dell'imposta filati per l'esportazione, detta imposta venisse rimborsata in misura maggiore di quella che non fosse l'imposta realmente pagata.

Di qui era sorto una specie di *dumping* non voluto dall'Amministrazione finanziaria, non voluto dallo Stato italiano, ma in realtà esistente. Specialmente il Belgio si è molto lamentato, ad un certo momento, di questa situazione, perchè era evidentemente contraria ai nostri accordi internazionali e in modo particolare a tutta la politica *antidumping* della quale l'Italia stessa è fautrice, per rendere possibile nel modo più largo gli scambi internazionali.

Si sono fatte allora delle lunghe sperimentazioni in vari tipi di fabbriche per riuscire a ridurre la misura attuale dell'abbonamento ad una misura a peso, in modo che non ci fosse un gravame per le ditte produttrici che avrebbero continuato, grosso modo, a pagare le stesse cifre di abbonamento. La cifra d'abbonamento viene riferita al peso, con una misura unitaria diversa, in quanto si è tenuto conto della produttività attuale. Ecco perchè le aliquote appaiono, a peso, ridotte rispetto alle aliquote precedenti.

Così facendo, viene eliminato quel *dumping* a germinazione spontanea che si era

creato come effetto del progresso tecnico. Ho già detto alla Camera che naturalmente in materia di imposta di fabbricazione è assolutamente impossibile avere un regime che sia costante, perchè l'influenza reciproca del progresso tecnico e della imposizione provoca un continuo progresso e mutamento della situazione attuale; talchè, se noi proviamo a modificare il regime d'imposta, naturalmente il contribuente, che quanto meno è altrettanto intelligente di noi, cerca di attuare un sistema di produzione che sposti a suo favore il risultato del nuovo regime impositivo applicato. Ecco allora che noi ritocchiamo la situazione fiscale in relazione al progresso tecnico, e si ha così un continuo giuoco di modifiche e di adattamenti.

Per evitare situazioni di questo genere, che qualche volta tendono a distorcere l'andamento del progresso tecnico (perchè alla fine l'influenza del regime fiscale porta all'adozione di misure contrarie al progresso naturale) è nostro dovere metterci in condizioni di studiare un sistema che possa essere diverso e più adatto. Una delle diversificazioni potrebbe essere costituita dall'attuazione in linea generale del contatore, ma tale soluzione in questo momento non si può adottare per tutte le aziende perchè sarebbe praticamente impossibile applicarla improvvisamente *sic et simpliciter*. Questo sistema potrebbe essere attuato in futuro, mentre altre soluzioni possono invece essere adottate immediatamente; e già nell'altro ramo del Parlamento qualcuno ha ipotizzato la possibilità dell'imposizione addirittura sulla materia prima che viene poi utilizzata per fare i filati. Anche un sistema del genere può dar luogo a difficoltà e a discussioni, ma avrebbe il vantaggio, per esempio, di non spingere l'organizzazione tecnica ad imprimere ai fusi velocità eccessive, in quanto, con l'abbonamento calcolato a fuso, naturalmente l'industriale tende a spingere all'estremo limite la velocità del fuso stesso, con la conseguenza di avere un prodotto meno pregiato.

Ho dato assicurazione alla Camera dei deputati, ed ho l'onore di darla anche al Senato, che stiamo studiando e studieremo costantemente un sistema che presenti i mi-

nori difetti possibili, perchè in ogni caso qualche difetto, appunto per quanto ho avuto modo di spiegare, ci sarà sempre.

Per quel che riguarda l'imposizione diversificata a seconda del titolo, cioè del rapporto lunghezza-peso, ho detto già all'altro ramo del Parlamento e debbo ripetere qui che le aliquote, come ben diceva il nostro relatore, sono in parte progressive. Anche qui però si tratta di temperare due necessità: da una parte, quella di colpire i titoli più fini, dove c'è la possibilità di maggior gioco di prezzi; dall'altra, quella di non spingere i nostri industriali ad una produzione grossolana che sarebbe meno ricercata sul mercato interno e su quello internazionale.

Non si può quindi assumere come principio assoluto che tutta l'imposta debba essere portata sui titoli fini, così come non si può assumere a principio assoluto che l'imposta debba essere indifferente rispetto al titolo. Bisogna cercare, ripeto, di temperare l'una e l'altra esigenza, tenendo conto però anche di un fatto naturale, che cioè l'industriale in sostanza cercherà poi di rivalersi dell'onere fiscale complessivo, a seconda delle esigenze di mercato, su un prodotto o sull'altro, poichè si tratta di prodotti a prezzi liberi e quindi evidentemente l'industriale, se ad un certo momento ha interesse ad alzare alcuni prezzi, e può farlo, lo fa indipendentemente dall'onere di imposta, così come viceversa potrebbe essere indotto ad abbassare altri prezzi.

Per quel che riguarda le aziende artigiane, faccio presente che esse sono di ridottissime dimensioni, come diceva il relatore, e quindi sono aziende che difficilmente possono essere messe in abbonamento, non avendo una continuità di lavoro. Specialmente le piccole lanerie sono aziende di filatura di piccoli quantitativi, di lana, normalmente di produzione locale, con lavorazione contenuta a certi e ristretti periodi, e con turni di lavoro variabili a seconda del periodo. Per questo, l'adozione del sistema del contatore è veramente l'unica soluzione che possa tecnicamente servire e che non sia sgradita neppure alle stesse aziende artigiane. Arrivare al sistema a contatore per tutte le aziende rientra

per certo nelle finalità che il Ministro delle finanze dovrà perseguire e che perseguirà, anzi ritengo, migliorandolo, magari con l'adozione di altri accorgimenti, i quali possano garantire giustizia nell'applicazione delle imposte e contemporaneamente ridurre al minimo possibile le influenze negative che ogni regime d'imposta può avere agli effetti della produzione.

Io spero che, con queste assicurazioni che il Ministro delle finanze si sente di poter dare, il Senato vorrà approvare la conversione in legge del decreto legge, secondo quanto ha già votato la Camera, perchè in sostanza il provvedimento si basa più su concetti tecnici che economici e politici.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

BUSONI, Segretario:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, concernente modificazioni dell'imposta di fabbricazione sui filati di fibre tessili.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo unico del disegno di legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(E' approvato).

Seguito della discussione dei disegni di legge: « Modificazioni alla legge 18 ottobre 1951, n. 1128, per una più equa ripartizione fra gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari della percentuale sui crediti recuperati dall'erario e dei diritti e delle trasferte degli atti a debito » (736), d'iniziativa del senatore Jodice; « Modificazioni alla legge 18 ottobre 1951, n. 1128, concernente l'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari » (781), d'iniziativa del senato-

re Arcudi; « Modifica del vigente ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari » (1372)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Modificazioni alla legge 18 ottobre 1951, n. 1128, per una più equa ripartizione tra gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari della percentuale sui crediti recuperati dall'erario e dei diritti e delle trasferte degli atti a debito » d'iniziativa del senatore Jodice; « Modificazioni alla legge 18 ottobre 1951, n. 1128, concernente l'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari » d'iniziativa del senatore Arcudi; « Modifica del vigente ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

MONNI, relatore. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il senatore Jodice non sarà molto lieto di constatare che probabilmente sarebbe stato meglio continuare a discutere di questo disegno di legge in Commissione, visto e considerato che l'Aula è così spopolata; fino a qualche minuto fa non vi era che qualche collega, abbiamo approvato un disegno di legge, credo, in sette od otto.

D'altra parte, la vera discussione, penso, sarà fatta durante l'esame degli articoli. Infatti, le risposte che la Commissione ed il relatore, per essa, potranno dare, non sono quelle modestissime che ora io dirò, ma quelle che riguardano ciascun articolo, le ragioni di esso e di ciascun emendamento.

Nel suo lungo discorso, ieri il senatore Jodice ha omesso — forse perchè molte cose ha detto e quindi una parte ne doveva necessariamente trascurare — di ricordare che questo disegno di legge è stato esaminato attentamente da una Commissione ministeriale, della quale facevano parte i rappresentanti delle categorie interessate.

JODICE. Non aveva veste giuridica per farlo.

M O N N I , *relatore*. E' una sottigliezza che non capisco, la sua.

Ai lavori di questa Commissione hanno partecipato i rappresentanti degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti. Io non ne ho fatto parte, ma penso che gli uni e gli altri abbiano esposto ampiamente le ragioni di entrambe le parti, il desiderio, le esigenze, le eventuali lamentele per ingiustizie patite o temute, e che quindi la Commissione abbia preso le determinazioni che ha preso, nel presentare il disegno di legge, tenendo esatto conto delle richieste delle parti interessate.

J O D I C E . C'è un film in cui il presidente dei posteggiatori abusivi pare che sia De Sica. Quello anche rappresentava la sua categoria?

M O N N I , *relatore*. Il Senato evidentemente sta scadendo, onorevole Presidente, perchè, se facciamo di questi raffronti, non credo che ci sia molto da guadagnare. Questa non è fortunatamente una sala di spettacoli, nè un cinematografo.

Io ho detto: Commissione ministeriale. Ho detto, quindi, uffici del Ministero e, tengo a sottolinearlo, Ministro onorevole Gonella, il quale si occupa e sempre si è occupato con grande impegno di tutti i problemi che al suo Dicastero sono sottoposti.

J O D I C E . Sono disposto a darne atto.

M O N N I , *relatore*. La discussione avviene in Aula, non perchè l'abbia chiesto il senatore Arcudi, che, constato, ha rinunciato a presentare anche emendamenti, ma perchè lo ha chiesto il senatore Jodice. Lo ha chiesto dopo che la Commissione per parecchi mesi aveva discusso del problema ed aveva tentato di trovare una giusta via d'uscita.

Non credo, e lo dico per il sistema, che un disegno di legge assegnato in sede legislativa alle Commissioni, che viene discusso e riscuote — o non riscuote — approvazione, debba venire in Aula soltanto per il fatto che una delle parti in contrasto non è soddisfatta.

J O D I C E . C'è una norma regolamentare.

M O N N I , *relatore*. Certamente, e non è della norma che mi lamento. La norma esiste nè io posso disconoscerla. Però, quando la richiesta di passaggio in Aula è fatta dopo che è già matura la decisione, dopo che già la discussione si è svolta ampiamente, dopo che tutti gli argomenti sono stati soppesati e dopo che si ha già la sensazione che, formatasi in Commissione una maggioranza, indubbiamente quella stessa maggioranza si ripeterà in Aula, penso che sia un fuor d'opera insistere tenacemente, nella propria tesi e chiedere che l'Aula, e non la Commissione, debba deliberare. Questo dico non per fare un rimprovero a lei, caro collega Jodice, ma per quella che è l'economia del nostro lavoro.

Ci si lamenta spesso di immobilismo, si lamentano lentezze soprattutto nel campo della giustizia, si lamentano deficienze, e poi siamo noi stessi che le determiniamo. Io, come noi tutti, prendo la parte che mi compete; abbiamo noi stessi la colpa di tante lentezze e di tante inadempienze.

Non è che io neghi la norma regolamentare, neanche per idea. L'abbiamo applicata e l'applicheremo, sempre che sia ritenuto utile, perchè dobbiamo essere rispettosi di ogni norma; fermo però che l'applicare tale norma, dopo che già per molto tempo le Commissioni hanno discusso non sia cosa opportuna.

J O D I C E . Ma quando la Commissione discute sul presupposto « ufficiale giudiziario o morte » è chiaro che si deve venire in Aula!

M O N N I , *relatore*. Vede, onorevole collega, io non lo volevo dire, ma ora dirò che mentre il relatore modestissimo che ora vi parla e la Commissione nella sua maggioranza tentavano di varare una legge che, secondo loro, costituisce un atto di giustizia doveroso per ambe le categorie interessate, poichè migliora la situazione e degli uni e degli altri, chi ha sposato una tesi, non direi preconcetta, ma in sostanza molto volitiva, di-

ciamo così, è stato proprio lei. Noi sostenevamo una legge e sostenevamo i criteri seguiti nella predisposizione di tale legge; lei, invece, ha seguito il criterio che le veniva suggerito dal considerare esclusivamente, nella legge, la posizione degli aiutanti degli ufficiali giudiziari.

Vede, quindi, che bisogna rovesciare le posizioni: lei, collega Jodice, è in una posizione di resistenza e, direi, di tenacia, noi siamo nella posizione di chi ha il dovere di esaminare obiettivamente un disegno di legge che il Governo ha presentato per ovviare a determinati bisogni e per rimediare a determinate deficienze. E questa è in effetti la posizione che intendevo fissare fin dall'inizio di questo mio breve intervento.

Il disegno di legge governativo, come appare chiaro dalla premessa che il Ministro ha fatto al disegno di legge medesimo, mira a migliorare i servizi; non mira a favorire un parte o l'altra, bensì a rafforzare il servizio degli ufficiali giudiziari.

J O D I C E . *Hoc est in votis...*

M O N N I , *relatore*. *Hoc est in votis*, e bisogna che a questo voto siamo fedeli. Il ministro ha detto nella sua relazione che si propone di dare efficienza ai servizi...

J O D I C E degli ufficiali giudiziari...

M O N N I , *relatore*. Degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari.

J O D I C E . Quali sono gli uffici degli aiutanti?

M O N N I , *relatore*. Sono gli stessi degli ufficiali giudiziari.

Che cosa chiede l'opposizione? Parliamone in termini più generali. Quando il Senato ha discusso la legge sulle promozioni dei magistrati, l'opposizione ha fatto una lunghissima lotta, un'ardente battaglia per riuscire ad ottenere, in nome di una pretesa norma costituzionale, che i magistrati si distinguessero fra loro esclusivamente per le funzioni; che fossero quindi aboliti i gradi, le gerar-

chie. E tutto questo a qual fine? Esclusivamente al fine dei famosi ruoli aperti e del livellamento del trattamento. Si sarebbe finito col considerare sulla stessa posizione i primi presidenti delle Corti e gli uditori giudiziari. (*Interruzione del senatore Gramigna*).

J O D I C E . Non ricordo che noi abbiamo sostenuto un principio di questo genere.

M O N N I , *relatore*. Non era il pensiero, ma era la conseguenza...

G R A M E G N A . Ma non è questa la conseguenza.

M O N N I , *relatore*. ...perchè la preoccupazione era di arrivare ad un livellamento e ad un appiattimento, e così oggi per questo disegno di legge. Il senatore Jodice senza volerlo lo dice proprio nella premessa al suo disegno di legge. « Gli aiutanti, infatti, si ritengono oggetto di sfruttamento da parte degli ufficiali giudiziari, che finiscono con lo introitare la più gran parte di una percentuale su somme per il cui recupero essi anticipano le spese e svolgono un'attività di gran lunga superiore a quella che viene svolta dagli ufficiali giudiziari. Se dovesse applicarsi — dicono gli aiutanti — un sistema distributivo più rispondente a criteri di logica e di giustizia, le posizioni dovrebbero invertirsi con l'attribuzione della terza parte agli ufficiali giudiziari e dei residui due terzi agli aiutanti ». Quindi non soltanto una questione di livellamento, ma addirittura un capovolgimento di posizioni certamente arbitrario. « Le doglianze — continua il senatore Jodice — degli aiutanti ufficiali giudiziari, sfrondate di ogni esagerazione, non sono prive di fondamento, ragion per cui si rende necessario stabilire un nuovo criterio di ripartizione, che però contemperi le esigenze degli uni e degli altri... ».

Ora, avevo già detto, e ripeto, che la Commissione ministeriale tenne esatto conto del disegno di legge del senatore Jodice (che lo aveva presentato ai primi di ottobre del 1959, mentre il decreto del Presidente della Repub-

blica è del 15 dicembre, cioè successivo di oltre due mesi; ed il disegno di legge del ministro Gonella invece fu presentato molto tempo dopo) e delle sue richieste. Qualcuna non soltanto l'accolse, ma la superò addirittura.

J O D I C E . Che esagerazione!

M O N N I , *relatore*. Nell'articolo 15 la sua richiesta è sicuramente superata.

J O D I C E . Ne discuteremo.

M O N N I , *relatore*. Ne ha già discusso e spero che non voglia tornarci ancora sopra, perchè sulle questioni chiare non è il caso di ripeterci in quanto si darebbe prova non già di tenacia, ma, diremo, di eccessiva tenacia.

Ora, ella non può negare che l'articolo 15 non solo ha accolto il principio che ella nel suo disegno di legge proponeva, ma lo ha superato perchè ha dato agli aiutanti ufficiali giudiziari tutto quello che essi chiedevano.

Quando lei ieri faceva i conti di quello che tocca agli aiutanti ufficiali giudiziari per avere essi, solo essi, provveduto alle notifiche di 190.000 decreti penali, lei ha dimenticato di fare il conto completo. Le posso dire che il conto, fatto meglio, dà questo risultato veramente importante.

Stando alle cifre da lei indicate, su 190.000 decreti penali notificati a Roma, considerando che il 60 per cento abbia pagato, gli aiutanti incassano queste somme: per percentuale, un milione (lei ha fatto l'esempio partendo da tre milioni); per diritti recuperati sul 60 per cento pagato dopo la notifica, 4 milioni 560 mila lire; per recuperati a seguito di atti esecutivi degli ufficiali giudiziari sul rimanente, 1 milione 520 mila lire. Quindi l'incasso degli aiutanti ufficiali giudiziari sull'intera operazione è di lire 7 milioni 80.000.

Per la stessa voce, cioè per gli stessi decreti penali, gli ufficiali giudiziari incassano: per percentuale, 2 milioni; per i recuperati, 3 milioni 900 mila lire. Punto e basta. Quin-

di l'incasso degli ufficiali giudiziari è di 5 milioni 900 mila lire contro 7 milioni 80 mila lire dei loro aiutanti.

Io ho una copia di questo conto, gliela voglio dare perchè la esamini a suo piacimento.

J O D I C E . Ho qui il conto e l'incasso è di 27 milioni, 8 vanno agli aiutanti e 18 agli ufficiali giudiziari.

M O N N I , *relatore*. Lei non può sfuggire alle cifre.

J O D I C E . Le cifre sono queste che ho io, le sue le contesto.

M O N N I , *relatore*. Le mie cifre sono esattissime.

J O D I C E . Le avrà fatte l'ufficiale giudiziario capo.

M O N N I , *relatore*. Io non ho alcun rapporto nè con gli aiutanti nè con gli ufficiali giudiziari, non difendo la causa nè degli uni, nè degli altri: io faccio semplicemente il relatore di un disegno di legge.

J O D I C E . E io faccio il difensore della mia proposta di legge.

M O N N I , *relatore*. Lei sta difendendo eccessivamente una tesi: questo glielo debbo dire con tutta sincerità, perchè sono alieno da ogni infingimento: la sta difendendo con eccesso, mi perdoni.

Ora, noi siamo sollecitati dagli uni e dagli altri perchè il ritardo nell'approvazione di questa legge sta danneggiando gli uni e gli altri, perchè questa legge migliora le loro reciproche condizioni. L'unica sollecitazione che noi abbiamo accettato e che consideriamo, è quella che proviene anche dai Consigli dell'Ordine degli avvocati e procuratori i quali sollecitano l'*iter* già ormai tanto ritardato di questa legge. L'ultimo telegramma è del Presidente del Consiglio dell'Ordine di Milano, Baseggio, nel quale, tra l'altro, si ricorda la necessità della riforma del danno-

sissimo articolo — così dice il telegramma — 104 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari.

Onorevoli colleghi, al senatore Jodice io devo osservare che il suo disegno di legge non poteva essere preso in considerazione e doveva essere rigettato dalla Commissione anche per una ragione di diritto giacchè prevede modificazioni alla legge 18 ottobre 1951, n. 128. Orbene questa legge del 1951, riguardante gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti, è stata riformata in seguito a delega del Parlamento dal decreto presidenziale 15 dicembre 1959. Il senatore Jodice, se desiderava che la Commissione prendesse in considerazione il suo disegno di legge, doveva modificarlo chiedendo modificazioni non di una legge già modificata, ma della nuova legge che quella prima aveva modificato.

J O D I C E . E' quello che ho fatto attraverso gli emendamenti.

M O N N I , relatore. Questo in Commissione non l'ha fatto; d'altronde gli emendamenti non sono un disegno di legge.

Io sto ora chiarendo perchè la Commissione ha rigettato i due disegni di legge che prevedevano la riforma di una legge già superata. Quindi la Commissione, semmai, avrebbe preso in esame emendamenti al disegno di legge del Governo, ma non emendamenti a disegni di legge quali il suo, che non erano presentabili perchè già superati.

J O D I C E . E noi, per rispetto a questa concezione eccessivamente formalistica della procedura, abbiamo richiesto il rinvio in Aula e qui abbiamo presentato gli emendamenti.

M A G L I A N O . La Commissione ha rinviato per mesi proprio, oltre per un rispetto verso la sua persona, perchè ella ebbe a dichiarare che avrebbe avuto degli incontri con il Ministro e con i rappresentanti della categoria.

J O D I C E . E noi abbiamo avuto degli incontri con l'onorevole Ministro per quel

che si riferiva ai protesti, però senza risultati.

M A G L I A N O . Non si deve muovere alcun appunto alla Commissione!

J O D I C E . Qui si fanno degli appunti al disegno di legge.

M O N N I , relatore. Queste sue interruzioni non fanno che confermare ciò che dicevo, che cioè la tenacia è una bellissima virtù, gliela riconosco, lei deve essere un avvocato tenacissimo nel sostenere i suoi punti di vista; però ad un certo punto bisogna anche cedere, perchè, se non si cede, si eccede.

Non farò un esame delle singole disposizioni, e meno che mai in tono polemico, perchè durante l'esame degli articoli vedremo quello che è strettamente necessario dire.

Mi limiterò pertanto a dire che non è vero nulla di quanto ha costituito materia di accusa e di offesa, direi, nei confronti della categoria degli ufficiali giudiziari, che non è vero che essi siano dei nababbi, che riscuotano compensi a danno dei loro aiutanti o che realizzino guadagni tali da superare tre o quattro volte quelli del Presidente della Corte di cassazione, come ha affermato il senatore Jodice.

J O D I C E . In alcuni casi sì.

M O N N I , relatore. Sono tutte affermazioni, senatore Jodice, che non trovano giustificazione nella verità. Io me ne sono preoccupato, come era mio dovere, e posso informare il Senato — dato che si è fatto spesso accenno agli uffici giudiziari della Capitale — che proprio la Corte d'appello di Roma mi ha fornito un documento, firmato dal suo cancelliere capo, nel quale si legge quanto segue: « Il cancelliere capo della Corte d'appello di Roma, visti i verbali di riparto depositati dagli ufficiali giudiziari in questa cancelleria a norma di legge, certifica che ciascun ufficiale giudiziario addetto all'ufficio unico presso questa Corte d'appello negli anni 1958, 1959 e 1960 ha percepito per

proventi e percentuali, al netto del versamento per eccedenza all'erario e al lordo dei contributi (cassa previdenza, ENPAS, INA-Casa), le somme appresso indicate: 1958, lire 1.828.232; 1959, lire 1.764.422; 1960, lire 1.825.024 ».

Ebbene, dove sono tutti gli altri pretesi milioni? Si badi che sono cifre annuali, queste, non mensili o settimanali. Ripeto che questo documento è stato rilasciato in data 6 dicembre 1961 dal cancelliere capo della Corte d'appello di Roma. Ritengo che nemmeno il senatore Jodice sia autorizzato a pensare che si tratti di un documento falso.

J O D I C E . Ma non riguarda tutte le somme che incassa l'ufficiale giudiziario. Comunque, le risponderò anche sulle cifre.

M O N N I , *relatore*. Lei ha affermato che gli ufficiali giudiziari riscuotono delle somme favolose, ed io le ho dimostrato che le somme che riscuotono sono queste. Lei provi a smentire un documento ufficiale di questa natura, con la sua autenticità innegabile.

J O D I C E . Prendiamo atto di queste cifre: poi risponderemo.

M O N N I , *relatore*. Niente nababbi, dunque, niente profitti eccezionali o indebiti. Ma, senatore Jodice, ancora su questo punto ella ha dimenticato di considerare che il disegno di legge dell'onorevole Gonella prevede esplicitamente che quando gli ufficiali giudiziari e anche gli aiutanti facciano degli incassi, che superano determinati limiti considerati nel disegno di legge che stiamo esaminando, devono versare all'erario...

J O D I C E . Questo lo so.

M O N N I , *relatore*. Lo sa, ma non lo ha detto! Perché non ha detto che il disegno di legge aumenta la percentuale dei versamenti all'erario dal 50 al 70 per cento e che quindi non è possibile l'arricchimento di cui lei ha parlato? Queste cose bisogna dirle. Il Ministro se ne è preoccupato, la Commissione ministeriale se ne è preoccupata e la 2^a

Commissione lo ha constatato con piacere. E perchè non avete detto un'altra cosa che interessa gli aiutanti ufficiali giudiziari e cioè che gli aiutanti, ove avvenga che non riescano a conseguire un minimo di compenso, ricevono un'indennità integrativa che è stabilita nella legge?

J O D I C E . Questo vale anche per gli ufficiali giudiziari.

M O N N I , *relatore*. Sì, anche per loro; entrambi ricevono un'indennità integrativa a carico dell'erario quando i proventi non raggiungono quel minimo che è stabilito nella legge, minimo che è considerato in rapporto al trattamento che nella legge che discutiamo è riferito a pari grado impiegati dello Stato.

Dunque, prevista la possibilità sia di un eccessivo incasso, sia di un minore incasso e quindi di una integrazione dei compensi eventualmente insufficienti, che cosa è che non va nel disegno di legge, senatore Jodice? Non è previsto quello che lei ingiustamente domanda e cioè che la posizione degli aiutanti ufficiali giudiziari debba essere considerata non tanto in rapporto a quella che in tutte le leggi e in tutti gli uffici è sempre tenuta presente come posizione giuridica, stato di diritto di ciascuno, stato giuridico di ciascuno dei dipendenti e dei serventi dello Stato; ma sia considerata soltanto in rapporto al lavoro materiale che a taluno tocchi di fare. No, questo non è possibile, non è possibile per gli ufficiali giudiziari e i loro aiutanti e non è possibile in nessuna gerarchia della pubblica o privata amministrazione. Ed esistono delle gerarchie, anche per questo ordinamento. E' previsto nella legge del 1959 che l'ufficiale giudiziario dirigente il quale, pur ricevendo compensi probabilmente superiori agli altri non faccia alcun materiale lavoro, è autorizzato bensì a svolgere le normali mansioni, anche se, tuttavia, può darsi che il dirigente non le svolga e che si riservi di svolgere solo la funzione che la legge gli dà, di dirigere, di controllare gli altri. Allora, questo ufficiale giudiziario dirigente, che non fa il lavoro che svolge l'aiutante o un altro ufficiale giudiziario, a quale

compenso ha diritto? E a quale compenso ha diritto questa sua funzione di controllo, di supervisione, che gli è affidata? E' da lei considerato questo, quando parla di diritti e di doveri? In tutti gli uffici, in tutte le gerarchie, vi sono posizioni superiori e posizioni inferiori, posizioni maggiori e posizioni minori; non mi consta che taluno fra noi si sia lamentato perchè un senatore ha un compenso diverso e più alto di quello di tutti coloro che nel Senato lavorano più di noi senatori. (*Interruzione del senatore Jodice*). E così nei servizi militari, nei servizi amministrativi, dove vi sono posizioni maggiori e posizioni minori; vi è chi dispone e chi esegue, vi è magari qualcuno che dà soltanto ordini per telefono ed ha uno stipendio triplo o decuplo di colui che esegue gli ordini. Sono tutte cose che noi possiamo constatare ogni giorno in qualunque campo.

Ora, per quanto riguarda gli aiutanti ufficiali giudiziari e gli ufficiali giudiziari, questo disegno di legge ha tenuto presenti le condizioni degli uni e degli altri in modo preciso e direi perfetto. Quando si sa che col modello 69 gli aiutanti ufficiali giudiziari vengono ad avere tutto quello che lei invece sostiene che non hanno, si comprende che si è assicurata ad essi non soltanto equità, ma giustizia perfetta. Lei del modello 69 non ha parlato; provi un po' a parlarne, a smentire che con tale riconoscimento i diritti degli aiutanti sono ampiamente garantiti.

Desidero aggiungere un'altra cosa, e mi avvio alla conclusione, perchè non reputo necessaria una più lunga discussione. A chi interessa, senatore Jodice, che questo disegno di legge sia approvato nel testo con cui il ministro Gonella l'ha presentato? Io dico che interessa soprattutto agli aiutanti ufficiali giudiziari.

Lei ha presentato un emendamento, in cui è detto che agli aiutanti ufficiali giudiziari, ammessi a presentarsi ai concorsi per ufficiali giudiziari, devono riconoscersi dei punti aggiuntivi per ogni anno di servizio prestato. Questo significa che l'aiutante ufficiale giudiziario è il più naturale aspirante a diventare ufficiale giudiziario.

J O D I C E . Se ha il titolo di studio.

M O N N I , *relatore*. Naturalmente, se ha tutte le condizioni prescritte dalla legge. E generalmente le hanno.

Ora, a parte il fatto che nel disegno di legge anche di questo si parla, non al n. 1 ma in fine, e quindi l'ipotesi del suo emendamento era già prevista dallo stesso Ministro, e ne parleremo, ciò che preme a me dire è questo: a chi interessa che gli ufficiali giudiziari siano trattati giustamente? Interessa soprattutto agli aiutanti, che diventeranno essi stessi per la maggior parte ufficiali giudiziari.

Vogliamo quindi esaminare attentamente, con spirito di obiettività assoluta, questo disegno di legge? Passiamo all'esame degli articoli. Io concludo perciò invitando il Senato ad approvare il disegno di legge nel testo del Governo, salvo gli emendamenti che il Senato riterrà opportuni. (*Applausi*)

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro di grazia e giustizia.

* G O N E L L A , *Ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, onorevoli senatori, nel prendere la parola sento anzitutto il dovere di ringraziare gli intervenuti nella discussione sui tre disegni di legge sottoposti al vostro esame. Ringrazio il Presidente della Commissione, senatore Magliano, che in Commissione, ove sono stati discussi i disegni di legge in sede legislativa — non possiamo dimenticarlo — ha condotto a piena maturazione il dibattito su di essi. Ringrazio il senatore Monni, per la sua perspicua e chiara relazione e per il suo odierno discorso, che è stato chiarificatore e che mi esonerebbe dall'insistere su argomenti ormai arcinoti. Un particolare ringraziamento va al senatore Antonio Romano per il suo notevole intervento e al senatore Nencioni, sempre cortese, per l'adesione da lui data al disegno di legge governativo, salvo un emendamento soppresivo.

Cercherò ora di rendermi conto delle critiche dei senatori Jodice e Gramegna. Peral-

tro, mi sia consentito di precisare che, quando il senatore Jodice parla di una torre di Babele, mi sembra che lavori di fantasia, caro senatore. Pur dibattendosi fra le ristrettezze degli organici e la mole sempre crescente di lavoro, magistrati, funzionari, ufficiali giudiziari, tutti i dipendenti della Giustizia sono al loro posto di lavoro e adempiono il loro dovere.

Al senatore Gramegna devo far notare che l'aumento degli organici, da me voluto e attuato, è in via di completa realizzazione. E' bene si sappia che la richiesta di aumento di 1400 posti dell'organico della Magistratura fu da me promossa fin dal 27 maggio 1958, che ho provveduto all'aumento del ruolo dei dattilografi, che sono stati portati a 1700 posti, che ho aumentato l'organico dei cancellieri e ne ho migliorata la carriera, che ho aumentato di 500 unità il numero degli uscieri, e che il disegno di legge oggi sottoposto all'approvazione del Senato aumenta di 72 unità l'organico degli ufficiali giudiziari e di 550 unità quello degli aiutanti ufficiali giudiziari.

Come si vede, non vi è stato settore della Amministrazione della giustizia che non sia stato curato, migliorato e potenziato nel personale.

Con il disegno di legge presentato dal Governo e sottoposto all'approvazione del Senato, oltre ad aumentare gli organici, come ho già detto, si mira ad eliminare alcuni inconvenienti che si sono manifestati dopo la entrata in vigore del nuovo ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica il 15 dicembre 1959, n. 1229. A tale disegno di legge d'iniziativa governativa sono state unite le due proposte di legge d'iniziativa parlamentare presentate dai senatori Jodice e Arcudi le quali, peraltro, non mirano alla modifica dell'ordinamento vigente degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari del 1959, bensì a modificare le norme della legge del 1951, superate ed assorbite nel testo unico del 1959. Prego di non dimenticare questo rilievo.

Con ciò non intendo però muovere alcuna critica ai presentatori delle due proposte di legge, essendo esse state presentate prima dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento che, come è noto e come ho detto poc'anzi, è del dicembre 1959. Quindi tali proposte di legge d'iniziativa parlamentare vanno esaminate facendo riferimento alle norme dell'ordinamento del 1959.

Ciò premesso, per chiarezza d'esposizione, mi richiamo innanzitutto all'obbligo di sgombrare il campo della discussione da un dubbio che potrebbe sorgere da talune affermazioni che sono state fatte ieri in quest'Aula, cioè che il disegno di legge d'iniziativa governativa miri ad acuire un dissenso tra gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari.

A mio parere, nulla di più inesatto. Lo scopo che con questo disegno di legge si persegue è duplice: provvedere agli aumenti degli organici ed all'eliminazione di qualche inconveniente riscontrato nella pratica attuazione delle norme del decreto presidenziale del 1959.

Per quanto riguarda l'aumento degli organici, non debbo molto dilungarmi, sia per giustificare la necessità e l'opportunità di questo aumento, sia per dimostrarne le proporzioni. L'una e l'altra trovano rispondenza in una inderogabile esigenza di servizio.

Ho sentito, nel corso della discussione, rilevare che, mentre esiguo è l'aumento del numero degli ufficiali giudiziari, è eccessivo quello degli aiutanti ufficiali giudiziari. A mio modesto avviso — so che di questo parere non è il senatore Jodice — il rilievo non ha fondamento, in quanto con gli aumenti che si propongono si mira soprattutto a portare queste due categorie quasi allo stesso numero. In effetti, con l'aumento di 72 ufficiali giudiziari e di 550 aiutanti ufficiali giudiziari, l'organico dei primi viene portato a 1550 unità e quello dei secondi a 1600 unità. Quindi, come si vede, proporzionalità di criteri nello stabilire la misura degli aumenti di organico. Se si pensa poi che, contrariamente a quanto si sostiene da taluno, le funzioni degli aiutanti ufficiali giudiziari non sono sostitutive di quelle degli ufficiali giudiziari, per ovvie

considerazioni sulle quali non è il caso ulteriormente di soffermarsi, si comprende in maniera agevole come l'aver equiparato gli organici abbia avuto soprattutto di mira una finalità, cioè assicurare in ogni ufficio giudiziario la presenza di almeno un aiutante, cosa che finora non era possibile. Non so che cosa intenda chiedere il senatore Jodice quando si è soffermato nel suo intervento di ieri sulla figura dell'ufficiale giudiziario che egli ha definito ibrida, partecipando essa, a suo avviso, della qualità di pubblico dipendente e di libero professionista. In questa sede non si tratta di riformare l'istituto in radice, ma unicamente di aumentarne gli organici e di integrare le norme che disciplinano l'esercizio delle funzioni e la misura di taluni diritti. Questo è l'ambito, il compito ed il fine del disegno di legge presentato dal Governo.

Il disegno di legge d'iniziativa governativa mira inoltre a porre riparo ad un grave inconveniente che si era verificato nell'attuazione dell'ordinamento del 1959, per quanto concerne il compimento di atti richiesti a mezzo posta. A ciò si provvede con l'articolo 3 del disegno di legge, il quale modifica integralmente l'articolo 104 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, istituendo correlativamente il diritto di carteggio. Le altre disposizioni contenute nel disegno di legge presentato dal Governo non hanno bisogno di particolare illustrazione, in quanto la relazione che accompagna il disegno di legge e quella esauriente del senatore Monni forniscono tutti i necessari chiarimenti in proposito. Ad escludere poi che con l'attuale disegno di legge si miri a perpetuare un dissenso tra gli aiutanti ufficiali giudiziari e gli ufficiali giudiziari, desidero informare il Senato che, se vi era motivo di qualche dissenso in talune sedi, esso verrà largamente attenuato se non addirittura, come mi auguro vivamente, eliminato con la disposizione del disegno di legge presentato dal Governo. Va a tal fine ricordato che questo disegno di legge, proprio per eliminare ogni elemento di dissenso, è stato elaborato, come è stato detto poc'anzi dal senatore Monni, da una Commissione della quale sono stati chiamati a

far parte due rappresentanti degli ufficiali giudiziari e due rappresentanti degli aiutanti ufficiali giudiziari e che le conclusioni alle quali tale Commissione pervenne furono adottate senza contrasto.

Il senatore Jodice ha affermato che il disegno di legge governativo è stato elaborato senza tener conto delle statistiche sia degli atti che dei proventi; ma anche in ciò, come per quanto detto poc'anzi, si dimentica che il disegno di legge è frutto del lavoro di un anno: di un lavoro quanto mai accurato della Commissione ministeriale all'uopo nominata, composta, come dicevo, di alti magistrati, di rappresentanti del Ministero, nonché dei rappresentanti delle due categorie interessate. Il senatore Jodice ha detto che tali rappresentanti — sono sue parole — « non avevano veste giuridica ». Mi spiace smentirlo: avevano tutte le facoltà e tutti i diritti dei membri della Commissione. Tale Commissione ha basato comunque le sue proposte sulle statistiche e, per quanto riguarda l'aumento delle piante organiche, su richieste esplicite dei magistrati capi degli uffici. Sono questi gli elementi che dovevano obiettivamente essere considerati.

Faccio inoltre notare che lo stesso disegno di legge modifica gli articoli 127 e 128 dell'ordinamento del 1959, elevando il diritto di chiamata in causa da lire 100 a lire 120, e quello di notifica unificandolo e portandolo da lire 40 a lire 80. Tali diritti sono entrambi di esclusiva spettanza degli aiutanti ufficiali giudiziari nelle sedi ove essi prestano servizio.

Il senatore Gramegna ha sollevato la questione dell'aleatoria copertura dell'onere per l'aumento delle piante organiche ed ha insistito su questo punto. A parte il fatto che il disegno di legge è passato al vaglio di competenti organi finanziari, c'è da rilevare che la copertura è stata stabilita in base alle statistiche degli atti giudiziari relativi all'anno 1957, ed è notorio che gli atti stessi sono da allora triplicati, per cui la copertura, a nostro avviso, è abbondantemente garantita.

G R A M E G N A . Poco fa il senatore Monni ci dava notizia degli incassi fatti da

gli ufficiali giudiziari ed abbiamo appreso che sono quasi uguali dal 1957 al 1960. Lei adesso ci dice che sono triplicati.

G O N E L L A, *Ministro di grazia e giustizia*. Lei non può generalizzare un dato portato dal senatore Monni. Io ho statistiche di carattere generale, in base alle quali posso affermare che sono triplicati.

E passo senz'altro all'esame delle due proposte di legge d'iniziativa parlamentare. Prima, avuto riguardo alla data di presentazione, è quella del senatore Jodice e poi quella del senatore Arcudi.

La proposta di legge del senatore Jodice mira a far sì che la percentuale sui crediti recuperati dall'erario e i diritti di indennità di trasferta relativi agli atti a debito siano ripartiti in quote uguali tra gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti che prestano servizio in una medesima sede.

La ragione giustificativa della proposta ripartizione dovrebbe ricercarsi in un disagio della categoria e nell'uguaglianza delle prestazioni. Ma una tale proposta, che mirerebbe, sia pure sotto il limitato profilo suindicato, ad eliminare ogni distinzione tra le due categorie, non può ritenersi equa se si abbia riguardo alla diversità di attribuzioni, alla diversa responsabilità degli ufficiali giudiziari; ed a ciò si aggiunga che si tratta di operatori della giustizia posti istituzionalmente su piani diversi, anche se cooperanti.

E' vero che seguendo il criterio della legge attuale si può verificare, in talune sedi, che gli ufficiali giudiziari percepiscano una somma maggiore in relazione ai diritti su indicati rispetto agli aiutanti, ma trattasi di casi che escono fuori dalla normalità e che si verificano solo in talune grandi sedi, tanto è vero che il senatore Jodice, per confortare il suo assunto, ha ieri citato l'ufficio unico di Roma e di Milano.

Al contrario, nella maggioranza delle sedi, essendo gli appartenenti alle due categorie in rapporto inverso a quello che si verifica in talune grandi sedi, il divario nell'emolumento è meno sensibile e talvolta di scarsissimo rilievo. A ciò si aggiunga che molto spesso il recupero dei crediti erariali avviene con il

concorso di ufficiali giudiziari di altra sede dove non esiste alcun aiutante.

Non è esatta, a mio parere, l'affermazione del senatore Jodice secondo la quale gli aiutanti svolgono il servizio delle sole notifiche penali, e comunque gratuito. Gli stessi notificano tutti gli atti indistintamente, sia a retribuzione anticipata che a debito e, in tale ultimo caso, con la modificazione del vigente ordinamento, prevista dall'articolo 15 dell'odierno disegno di legge governativo, gli aiutanti percepiranno l'intera retribuzione delle notificazioni e non più, come ora, un terzo soltanto dei proventi recuperati. Anche con ciò si intende dare efficienza alla funzione degli aiutanti ufficiali giudiziari, che desideriamo siano trattati con lo stesso riguardo dovuto agli ufficiali giudiziari.

Il sostenere, come ha dichiarato il senatore Jodice, che « il disegno di legge in esame aggraverà la sperequazione », implica un ingiustificato giudizio negativo sulla benemerita categoria degli ufficiali giudiziari ed un'alterazione della realtà.

Comunque, già oggi la legge prevede che, se anche la specifica attività è svolta dall'ufficiale giudiziario, i diritti di notifica, di chiamata di causa, nonchè i diritti fissi postali sono di esclusiva spettanza degli aiutanti.

Sempre il senatore Jodice ha mosso rimprovero agli ufficiali giudiziari che hanno assunto personale per i lavori nei loro uffici. Si è a lungo trattenuto ad illustrare questa situazione, tanto che sembrava d'essere in un altro Paese. Ciò dovrebbe invece costituire oggetto di un riconoscimento positivo, perchè — proprio per la deficienza delle piante organiche — gli ufficiali giudiziari, al fine di garantire il regolare espletamento del servizio in materia penale, hanno assunto a loro carico esclusivo un personale che viene adibito soltanto alla preparazione degli atti penali ed è retribuito con regolare iscrizione all'I.N.P.S. e all'I.N.A.M.

Il senatore Jodice ha ancora accusato gli ufficiali giudiziari di far lavorare gli altri traendone essi il massimo beneficio. A tale proposito si può osservare che gli ufficiali giudiziari, a parte il lavoro di ogni giorno, espletato con spirito di sacrificio, esplicano

un'attività al servizio dello Stato quanto mai difficoltosa e non priva di pericoli anche personali.

All'elogio che intendo così rivolgere agli ufficiali giudiziari, desidero poi accomunare anche gli aiutanti, i quali, fedeli servitori dello Stato e del pubblico, dopo aver dato la loro opera, a volte anche ignota, hanno visto, con l'ordinamento del 1951, riconosciuto il sacrificio di tanti anni ed hanno ottenuto una stabile ed onorevole sistemazione che viene ancora migliorata con il disegno di legge sottoposto ora al vostro esame, che aumenta i diritti di notificazione e di chiamata. Sono convinto quindi che questo disegno di legge migliorerà le condizioni degli uni e degli altri.

In conclusione, il senatore Jodice non può non prendere atto del fatto che — come poc'anzi ha notato il senatore Monni — la sua proposta di legge è stata tenuta presente dal Governo ed è stata persino superata, per quanto riguarda l'articolo 15.

Sono spiacente di non poter esprimere parere favorevole, infine, alla proposta del senatore Arcudi, con la quale, mirandosi ad attribuire alla competenza esclusiva degli aiutanti il servizio di assistenza all'udienza e di notificazione degli atti, si tende a riconoscere agli aiutanti una competenza che porterebbe ad una confusione di attribuzioni, con notevole pregiudizio per i servizi. Basti pensare che se gli aiutanti dovessero avere la competenza primaria per l'assistenza alle udienze e per la notificazione, dovrebbero gli ufficiali giudiziari provvedere alla loro sostituzione in caso di mancanza o di impedimento. Ora, non è chi non veda come si avrebbe proprio un capovolgimento nelle funzioni ed una conseguente disfunzione nei servizi.

Mi riservo di esprimere il pensiero del Governo sugli emendamenti presentati, in relazione ai criteri che ho poc'anzi esposto.

Non ho altro da aggiungere. La discussione, purtroppo, è già andata per le lunghe ed il Governo ritiene che debba essere evitato ogni ulteriore e pregiudizievole indugio. Ringrazio nuovamente gli onorevoli senatori e il relatore, nella fiducia che l'Assemblea vor-

rà confortare con la sua approvazione il disegno di legge presentato dal Governo. (*Applausi dal centro*).

J O D I C E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

J O D I C E . Data l'ora tarda, non credo che sia possibile oggi esaurire l'esame del disegno di legge. Chiedo pertanto che la discussione venga rinviata.

P R E S I D E N T E . La Commissione è d'accordo con la proposta del senatore Jodice?

M A G L I A N O . La Commissione è a disposizione del Senato.

J O D I C E . E' inutile andare avanti ora per poi rinviare; d'altra parte, è opportuno che la discussione sugli articoli si svolga tutta in un'unica seduta.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere il proprio avviso sulla proposta del senatore Jodice.

G O N E L L A , *Ministro di grazia e giustizia*. Ho fatto presente l'urgenza del provvedimento. Il senatore Jodice dice che non si potrebbe completare in questa seduta lo esame del disegno di legge; ma non vorrei che poi — esprimo un mio parere — in una seduta successiva non si esaurisse la discussione del disegno di legge e si dovesse rinviare ulteriormente.

J O D I C E . Ma questo non dipende da me, dipende dall'ordine del giorno dei nostri lavori.

G O N E L L A , *Ministro di grazia e giustizia*. Dipende anche dalla lunghezza della analisi che lei intende fare sui vari emendamenti.

J O D I C E . Dipenderà dall'accoglienza che troveranno i miei emendamenti.

G O N E L L A , *Ministro di grazia e giustizia*. Lei evidentemente può parlare quanto vuole. E' chiaro che non spetta a noi entrare in questa materia; dico soltanto che allora la previsione che lei fa, di risolvere tutto in una seduta, sarebbe una previsione irrealistica.

J O D I C E . Spero di poter fare in maniera che l'onorevole Ministro mi possa dare atto che su ogni emendamento presentato parlerò per il tempo strettamente necessario.

G O N E L L A , *Ministro di grazia e giustizia*. Si tratta di vedere qual è il suo concetto di « necessario ».

M O N N I , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M O N N I , *relatore*. Propongo di rinviare ad altra seduta il proseguimento di questa discussione, lasciando alla Presidenza il compito di fissarne la data, d'intesa con l'onorevole Ministro.

G O N E L L A , *Ministro di grazia e giustizia*. Io sono a disposizione del Senato.

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno osservazioni, la proposta del senatore Monni si intende accolta.

Rinvio pertanto il seguito della discussione ad altra seduta.

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissione permanente

P R E S I D E N T E . Comunico che, nella seduta di stamane, la 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti) ha approvato i seguenti disegni di legge:

« Riordinamento dell'Amministrazione centrale e di Uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e revisione dei ruoli organici » (992-B);

« Concessione di un contributo straordinario di lire 100 milioni al Consiglio nazionale delle ricerche per il finanziamento della partecipazione italiana al programma internazionale di ricerche geofisiche » (1740);

« Contributo annuo a favore del Centro nazionale di studi alfieriani di Asti » (1758), d'iniziativa dei deputati Armosino ed altri.

Annunzio di Interpellanze

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

B U S O N I , *Segretario*:

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere se siano vere le notizie giornalistiche relative alla importazione di piselli svedesi, di uva olandese, di 918.000 quintali di ortaggi freschi e di 12 milioni di quintali di granoturco e 20 milioni di quintali di frumento, mentre si è deciso di produrne di meno;

in caso affermativo quali siano stati i criteri che hanno suggerito al Governo la immissione nei nostri mercati delle predette derrate alimentari; in qual modo tali criteri possano conciliarsi con la tutela della nostra economia agricola, che versa in condizioni particolarmente gravi, e con le ripetute affermazioni relative al cosiddetto progresso economico italiano (524).

MASCIALE, PAPALIA

Ai Ministri dell'interno e della sanità, per sapere se sono a conoscenza del gravissimo ritardo della definizione del concorso a due posti di chirurgo primario presso il Pio Istituto di S. Spirito ed Ospedali riuniti di Roma: concorso bandito fin dal gennaio 1958 e le cui operazioni si sono dovute rinnovare a seguito del loro annullamento da parte del Consiglio di Stato.

In particolare, chiedono di conoscere se è vero che la Commissione giudicatrice del concorso, nonostante che le operazioni an-

nullate siano state già da diversi mesi rinnovate, è venuta a trovarsi nella impossibilità di concludere i propri lavori per le sopravvenute dimissioni, alla vigilia dell'ultima seduta, di un suo componente, alla cui sostituzione non si è ancora inspiegabilmente provveduto (525).

ANGELILLI, MONNI

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni, con richiesta di risposta scritta, pervenute alla Presidenza.

BUSONI, *Segretario*:

Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della marina mercantile, per conoscere se essi considerino che un ente di diritto pubblico quale è la Cassa marittima meridionale possa concedere un appalto di oltre un miliardo di lire a licitazione privata, e cioè senza indire una pubblica gara, così come è avvenuto per la costruenda nuova sede;

e per sapere se tale decisione (come è avvenuto nella seduta del Consiglio del 25 novembre 1961) possa essere presa da un presidente dimissionario e da un Consiglio illegalmente in carica perchè decaduto da oltre un anno (2728).

VALENZI

Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della marina mercantile, per conoscere quali misure intendono adottare per ricondurre alla normalità il Consiglio di amministrazione della Cassa marittima meridionale che, pur essendo decaduto da oltre un anno, continua a funzionare con gli stessi componenti e sempre sotto la presidenza del professor De Meo, che pure ha rassegnato le dimissioni da tempo essendo stato chiamato a presiedere l'Istituto di Statistica. Eppure risulta all'interrogante che

il Ministro del lavoro ha già nominato il suo rappresentante nella persona del dottor Plinio Pirri e che sono stati già designati dalle organizzazioni dei lavoratori e dell'armamento i nuovi rappresentanti (2729).

VALENZI

Al Ministro dell'industria e del commercio, per conoscere quali provvedimenti intenda prendere per il credito dell'artigianato.

È noto, infatti, che la Cassa per il credito alle imprese artigiane (Artigiancassa) non è in condizione di effettuare il risconto dei finanziamenti concessi agli artigiani dalle aziende di credito.

Il suo fondo di dotazione per il risconto è da tempo esaurito e le proposte di legge presentate per integrarlo non hanno ancora ottenuto l'approvazione del Parlamento, mentre con la legge 7 ottobre 1961, n. 1108, è stato soltanto integrato il fondo di dotazione per il pagamento degli interessi.

In sede di discussione della predetta legge è stato messo in evidenza come l'esaurimento di uno solo dei due fondi (quello per il pagamento interessi o quello per il risconto) avrebbe arrestato l'attività creditizia dell'Artigiancassa, con grave danno allo sviluppo dell'artigianato; è stato anche approvato un ordine del giorno che ha impegnato il Governo a presentare, nel più breve tempo possibile, un provvedimento legislativo che integri il fondo per il risconto.

È evidente che urge aumentare tale fondo, senza il quale l'Artigiancassa non può concretamente operare in favore delle imprese artigiane (2730).

VENUDO

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se è a conoscenza della grave situazione in cui versa la categoria dei fittavoli e piccoli proprietari agricoli del Comune di Bitonto che, a causa della siccità e dell'attacco della mosca olearia, ha subito danni alla produzione di oltre il 60 per cento del raccolto;

che queste calamità hanno ridotto la resa di olio dal 23 per cento al 14 per cento per quintale di olive.

Particolarmente si chiede:

1) che la Commissione tecnica provinciale di Bari per l'equo canone deliberi la riduzione dei canoni di fitto per l'annata agraria 1960-61, in considerazione dell'insufficiente raccolto in tutto il territorio della provincia di Bari;

2) la proroga della legge n. 181 del 9 marzo 1961 con la estensione della stessa all'intero territorio della provincia di Bari;

3) l'assegnazione di congrui contributi da erogarsi tramite gli uffici E.C.A. a tutti i coltivatori diretti iscritti alla Cassa mutua (2731).

MASCIALE, PAPALIA

Ordine del giorno per la seduta di martedì 12 dicembre 1961

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 12 dicembre, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione dei disegni di legge:

1. Modifiche alla legge 24 luglio 1959, n. 622, recante interventi a favore dell'economia nazionale (1618-Urgenza).

2. Norme per l'esercizio del credito navale (1619-Urgenza).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

JODICE. — Modificazioni alla legge 18 ottobre 1951, n. 1128, per una più equa ripartizione tra gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari della percentuale sui crediti recuperati dall'erario e dei diritti e delle trasferte degli atti a debito (736).

ARCUDI. — Modificazioni alla legge 18 ottobre 1951, n. 1128, concernente l'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari (781).

Modifica del vigente ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari (1372).

La seduta è tolta (ore 12,10).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari